

Periodi di divieto della distribuzione agronomica zona vulnerabile ai nitrati

1. Al fine di prevenire il rilascio di azoto nelle acque superficiali e sotterranee, l'utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici, digestato, fertilizzanti azotati e correttivi da materiali biologici è soggetta a divieto nel periodo **autunno-invernale**, compreso tra il **1° novembre** e il **28 febbraio**.

Periodi di divieto della distribuzione agronomica zona vulnerabile ai nitrati

1. La Regione Emilia-Romagna, mediante **atto del Direttore Generale competente in materia ambientale**, può modificare l'inizio e l'organizzazione del periodo di divieto, qualora le condizioni pedoclimatiche locali garantiscano:
 - adeguata attività microbiologica del suolo;
 - sviluppo vegetativo delle colture.
- Tali valutazioni si basano sui dati forniti dall'**Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE)**, attraverso i **bollettini agrometeorologici**.

Periodi di divieto della distribuzione agronomica zona vulnerabile ai nitrati

1. È vietata, per un periodo di **30 giorni** dal **15 dicembre** al **15 gennaio**, l'utilizzazione agronomica dei seguenti materiali:
 - ammendante compostato misto e compostato verde con contenuto di azoto totale $< 2,5\%$ sul secco e azoto minerale $\leq 20\%$ dell'azoto totale;
 - letami bovini, ovicaprini ed equini su prati con prevalenza di graminacee, inclusi i medicai dal terzo anno;
 - letami in pre-impianto su colture orticole.

Periodi di divieto della distribuzione agronomica zona vulnerabile ai nitrati

1. È vietata per **90 giorni**, tra il **1° novembre** e il **28 febbraio**, la distribuzione agronomica dei seguenti materiali:
 - **a)** letami, digestato palabile, concimi azotati, ammendanti organici, biomasse vegetali e correttivi biologici;
 - **b)** liquami e digestato non palabile su terreni con colture attive, quali:
 - prati;
 - medica dal terzo anno;
 - cereali autunno-vernini;
 - colture arboree inerbite;
 - terreni in preparazione per semine primaverili anticipate (entro febbraio).
2. Dei 90 giorni di divieto, **62 sono continuativi** dal **1° dicembre** al **31 gennaio**. I restanti **28 giorni** sono definiti in base all'andamento meteorologico nei mesi di novembre e/o febbraio. La Regione, tramite ARPAE, pubblica i “**bollettini nitrati**” sul proprio sito, contenenti le indicazioni sui periodi di spandimento consentiti.

Periodi di divieto della distribuzione agronomica zona vulnerabile ai nitrati

1. È vietata l'utilizzazione agronomica di liquami e digestato non palabile su:

- colture diverse da quelle indicate al comma 4, lettera b);
- terreni privi di colture o con residui colturali,

per un periodo di **120 giorni**, dal **1° novembre al 28 febbraio**.

1. Le deiezioni avicole essiccate con processo rapido, con **tenore di sostanza secca > 65%**, non possono essere distribuite agronomicamente dal **1° novembre al 28 febbraio**.

Articolo 18 – Modalità di distribuzione degli effluenti zootecnici, del digestato e dei fertilizzanti azotati

1. In conformità al **Piano Aria Integrato Regionale (PAIR)** e agli atti autorizzativi vigenti, la distribuzione al suolo di effluenti zootecnici, fertilizzanti azotati e correttivi biologici deve rispettare le seguenti modalità operative:
 - **a)** La distribuzione di liquami e digestato non palabile deve avvenire con **pressione di esercizio inferiore a 6 atmosfere** all'uscita del sistema di distribuzione. Nelle aree classificate come "Pianura Est", "Pianura Ovest" e "Agglomerato", ai sensi dell'art. 3 del **decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155** (attuazione della **Direttiva 2008/50/CE** sulla qualità dell'aria), e con pendenza media inferiore al 15%, la pressione non deve superare **2 atmosfere**. In tali aree è vietato l'uso di irrigatori a lancio in pressione (cosiddetti "gettoni").
 - **b)** Su terreni nudi o con residui colturali, liquami e digestato non palabile devono essere distribuiti in modo da consentire l'incorporazione al suolo **simultaneamente o entro 24 ore**. Dal **1° ottobre al 31 marzo**, il termine è ridotto a **12 ore** nelle aree "Pianura Est", "Pianura Ovest" e "Agglomerato". Sono esclusi gli appezzamenti con copertura vegetale attiva o già seminati. Per i seminativi in prearatura, si applicano le disposizioni del **paragrafo 3.1 dell'Allegato II**.
 - **c)** Letami, digestato palabile e ammendanti organici, se distribuiti su terreno nudo o con residui colturali, devono essere **incorporati entro 24 ore**. Sono esclusi gli appezzamenti con copertura vegetale attiva o già seminati.
 - **d)** I correttivi da materiali biologici devono essere distribuiti con incorporazione **simultanea o entro 12 ore** dalla distribuzione.

Distanze minime di distribuzione effluenti zootecnici palabile e non

1. L'utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici (palabili e non), correttivi biologici e fertilizzanti azotati (esclusi i concimi minerali) deve rispettare le seguenti **distanze minime**:
 - **a)** 100 metri dalla delimitazione dell'ambito urbano consolidato, come definito dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - **b)** 50 metri da edifici ad uso abitativo o produttivo di terzi, situati in zona agricola, salvo che siano in uso ai soggetti che hanno messo a disposizione i terreni;
 - **c)** 2 metri da strade statali, provinciali e comunali per i materiali non palabili.

Deroga distanze di distribuzione

1. Le distanze di rispetto possono essere **ridotte** a:

- **50 metri** dall'ambito urbano consolidato;
- **30 metri** dagli edifici ad uso abitativo o produttivo di terzi in zona agricola;
- **1 metro** da strade statali, provinciali e comunali,

purché si adottino le seguenti **tecniche di distribuzione**:

- **Materiali non palabili:**
 - iniezione diretta al suolo;
 - spandimento superficiale a bassa pressione con rilascio per caduta da ugelli muniti di rompigetto, seguito da interrimento entro 12 ore;
 - spandimento radente in bande su colture erbacee;
 - spandimento radente su colture prative con leggera scarificazione;
 - distribuzione in solchi aperti.
- **Materiali palabili:**
 - spandimento superficiale con interrimento entro 12 ore dall'inizio delle operazioni.

Ulteriore deroga distanze

1. Le distanze possono essere ulteriormente **ridotte** a:
 - **25 metri** dall'ambito urbano consolidato;
 - **15 metri** dagli edifici ad uso abitativo o produttivo di terzi in zona agricola;
 - **1 metro** da strade statali, provinciali e comunali,se si utilizzano esclusivamente le seguenti tecniche:
 - **Materiali non palabili**: iniezione diretta al suolo con profondità indicativa tra **10 e 20 cm**;
 - **Materiali palabili**: interramento contestuale alla distribuzione.
2. Dopo il **deposito a piè di campo**, la distribuzione dei materiali palabili deve essere completata **entro 48 ore**

Articolo 20 – Registro delle fertilizzazioni e cessione dei fertilizzanti

1. Le imprese che impiegano effluenti zootecnici, digestato, fertilizzanti azotati, correttivi da materiali biologici o compost sono obbligate a registrare ogni intervento di fertilizzazione entro **quindici giorni** dalla data di distribuzione. La registrazione può avvenire su supporto cartaceo o informatico e deve contenere:
 - **a)** identificazione degli appezzamenti per coltura praticata, con codici delle particelle catastali e schema esplicativo;
 - **b)** tipo di coltura;
 - **c)** data di distribuzione (giorno/mese/anno);
 - **d)** tipologia di fertilizzante azotato;
 - **e)** contenuto in azoto (titolo);
 - **f)** quantità totale distribuita.

Registro delle fertilizzazioni e cessione dei fertilizzanti

2. Il legale rappresentante dell'impresa agricola deve conservare per almeno **due anni** la seguente documentazione:
- **a)** registro cartaceo o informatizzato;
 - **b)** copia della sezione o tavola della **Carta Tecnica Regionale (CTR)** in scala 1:5.000 o 1:10.000, oppure mappa catastale generata dal **Sistema Informativo Geografico dell'Anagrafe delle Aziende Agricole Regionali**. Per le imprese non soggette a comunicazione, deve essere indicato il titolo di disponibilità dei terreni (proprietà, affitto, comodato), con relativa documentazione conservata per due anni successivi alla scadenza del titolo.

Qualora la documentazione sia conservata in sede diversa da quella aziendale, tale circostanza deve essere comunicata all'autorità competente. Il materiale cartografico deve essere conservato unitamente al registro.

Registro delle fertilizzazioni e cessione dei fertilizzanti

3. In caso di **cessione a terzi** di effluenti zootecnici o digestato, come previsto dall'articolo 24, è obbligatorio registrare:
- data di cessione;
 - quantità e tipologia del materiale ceduto;
 - denominazione dell'impresa destinataria,
- riportando tali dati nella colonna relativa alla coltura.

Esoneri per registrazione zone vulnerabili ai nitrati

5. Sono **esonerate dagli obblighi di registrazione** di cui ai commi 1–4:
 - **a)** le imprese con allevamento situate in ZVN con superficie agricola utilizzata (SAU) non superiore a **6 ettari** e distribuzione annua di azoto non superiore a **1.000 kg**;
 - **b)** le imprese senza allevamento con SAU in ZVN non superiore a **6 ettari**.
6. Le imprese che applicano i **disciplinari regionali di produzione integrata** devono registrare gli interventi di fertilizzazione nelle **schede tecniche previste dai disciplinari**.

Articolo 38 – Periodi di divieto per la distribuzione di effluenti e digestato nelle zone non vulnerabili ai nitrati

1. L'utilizzazione agronomica di letame bovino, equino, ovicaprino e digestato palabile è regolata come segue:
 - **Vietata dal 1° dicembre al 31 gennaio** su terreni privi di colture.
 - **Sempre ammessa** su prati con prevalenza di graminacee (inclusi medicai dal terzo anno), colture arboree inerbite, colture orticole in pre-impianto e terreni destinati a semina primaverile anticipata (entro febbraio).
 - **Vietata dal 1° dicembre al 31 gennaio** su colture diverse da quelle sopra indicate
2. L'utilizzazione di letami diversi da quelli sopra citati è vietata dal 1° dicembre al 31 gennaio, anche in presenza di colture.

Articolo 38 – Periodi di divieto per la distribuzione di effluenti e digestato nelle zone non vulnerabili ai nitrati

5. Per liquami e digestato non palabile:
 - **Vietata dal 1° dicembre al 31 gennaio** su prati, medicai dal terzo anno, cereali autunno-vernini, colture arboree inerbite e terreni in preparazione per semina primaverile anticipata.
 - **Vietata dal 1° novembre al 31 gennaio** su colture diverse da quelle sopra indicate.
 - **Vietata per 92 giorni (dal 1° novembre al 31 gennaio)** su terreni privi di colture o con residui colturali.
6. Il divieto di cui al comma 5 può essere sospeso, in base al bollettino nitrati, nei seguenti casi:
 - **Nel mese di gennaio** su prati e medicai dal terzo anno.
 - **Nel mese di novembre** su terreni privi di colture o con residui colturali.
7. L'utilizzazione agronomica delle deiezioni avicunicole essiccate con processo rapido e tenore di sostanza secca superiore al 65% è vietata dal 1° novembre al 31 gennaio

Esoneri per registrazione zone non vulnerabili ai nitrati

1. Sono **esonerate** dagli obblighi di registrazione le imprese che utilizzano annualmente **meno di 3.000 kg di azoto al campo** da effluenti, digestato o correttivi biologici.

Le imprese che **non producono ma utilizzano** effluenti e seguono i disciplinari di produzione integrata devono registrare gli interventi nelle **schede specifiche** previste dai disciplinari